

ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

È possibile aderire secondo quanto previsto dagli accordi collettivi che trovano applicazione per un settore, per una determinata azienda o per un determinato territorio (adesione collettiva). Tali accordi individuano il fondo pensione di riferimento (negoziale, aperto e preesistente) al quale si può aderire e la misura minima della contribuzione. Se si è un lavoratore dipendente e si versa il proprio contributo si può beneficiare anche del contributo del datore di lavoro.

Entro 6 mesi dalla prima assunzione, il lavoratore del settore privato deve decidere cosa fare del proprio TFR.

Il TFR è la somma pagata dal datore di lavoro al lavoratore dipendente nel momento in cui termina il rapporto di lavoro. Il TFR si calcola accantonando per ciascun anno di servizio una quota pari al 6,91% dell'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso. La somma accantonata, con esclusione della quota maturata nell'anno, viene rivalutata sulla base di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato a dicembre dell'anno precedente; sulla rivalutazione si applica un'imposta sostitutiva del 17%.

Il TFR può essere destinato in via definitiva a una forma pensionistica complementare aderendo alla stessa, oppure, può essere lasciato presso l'azienda, non aderendo ad alcuna forma di previdenza complementare.

La scelta di aderire alla previdenza complementare è irrevocabile, mentre quella di lasciare il TFR in azienda può, in ogni momento, essere modificata.

Laddove non si effettui una scelta esplicita da parte del lavoratore in merito al TFR opera il meccanismo del silenzio-assenso: il TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione previsto dal contratto collettivo di lavoro o, in presenza di più fondi, in quello a cui è iscritto il maggior numero di dipendenti; in tal caso, il lavoratore aderisce in maniera tacita” al fondo pensione.

Si rammenta che anche i familiari fiscalmente a carico possono essere iscritti alla previdenza complementare. Se il contratto di lavoro prevede la cosiddetta adesione contrattuale, si sarà iscritti automaticamente alla forma pensionistica di riferimento mediante il versamento da parte del tuo datore di lavoro del contributo fissato dagli accordi collettivi per l'adesione contrattuale.

Se non si ha un fondo pensione di riferimento oppure si decide di iscriversi a una forma pensionistica complementare diversa da quella prevista dal contratto di lavoro, si può aderire a un fondo pensione aperto o a un PIP (adesione individuale).

L'adesione a un fondo pensione negoziale o a un fondo pensione preesistente può avvenire presso la propria azienda, la sede del fondo pensione, quella dei sindacati che hanno sottoscritto l'accordo o dei patronati incaricati dal fondo. L'adesione a un fondo aperto o a un PIP può avvenire nelle sedi delle società (banche, imprese di assicurazione, SIM, SGR) che li hanno istituiti oppure attraverso i soggetti incaricati dalle stesse società. L'adesione può avvenire anche mediante il canale web.